

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/01925

Del: 29/03/2022

Esecutivo Da: 29/03/2022

Proponente: P.O. Area Supporto Amministrativo e Contabile

### OGGETTO:

Determina di affidamento diretto fornitura salviette igienizzanti senza alcool per sanificare strumentazione portatile di pre-test alcolemico in dotazione alla Direzione Corpo di Polizia Municipale di Firenze ai sensi dell'art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CFS Prodotti Medicali S.r.l. -CIG Z173585B3F

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2022 del 28.02.2022 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati” con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, come da ultima variazione Deliberazione di G.C. n. 244 del 08/06/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. 661 del 29.01.2020 con la quale il Direttore della Direzione del Corpo di Polizia Municipale ha attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa

Supporto Amministrativo e Contabile, incarico prorogato con DD 567 del 04/02/2021, affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze e la determinazione dirigenziale n. 2228 del 24.03.2020, con la quale è stata conferita delega al sottoscritto per la firma di varie tipologie di atti;

**Considerato** che:

- la Polizia Municipale, nell'attività di controllo e tutela della sicurezza stradale, può sottoporre ad accertamento tecnico con etilometro il conducente di un veicolo;
- per effettuare tale accertamento tecnico, tra le condizioni che devono ricorrere, vi è quella di effettuare con esito positivo un accertamento preliminare anche attraverso apparecchi portatili (pre-test);

**Rilevato** che:

- la Polizia Municipale di Firenze per effettuare i pre-test ha a disposizione diversi apparecchi portatili, veloci, semplici ed efficaci per la misura del tasso alcolemico di un soggetto durante i controlli di pattuglia;
- l'esito di tali accertamenti, infatti, non costituisce in sé prova di guida in stato di ebbrezza, ma rende solo legittimo il successivo accertamento con etilometro omologato, in caso di esito positivo di test preliminare.

**Precisato** che i soggetti sottoposti a tale pre-test devono soffiare all'interno dello strumento e tale azione, in questo momento di pandemia, può presentare criticità per la tutela della salute di chi è sottoposto a tale verifica;

**Dato atto** che per questa peculiare attività il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota del 21/07/2021 prot 300/A/7164/21/115/28 ha diramato ai Dirigenti dei Compartimenti di Polizia Stradale delle indicazioni operative da adottare per la sanificazione dei "dispositivi precursori";

**Richiamata** la nota della responsabile dell'Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento del 11/01/2022 con cui si manifesta la necessità di poter utilizzare i dispositivi di cui sopra, garantendo al contempo la massima sicurezza per le

operazioni di verifica a mezzo pre-test, proprio con l'utilizzo di salviette igienizzanti senza alcool, così come da indicazioni del Ministero dell'Interno;

**Precisato** che, come indicazioni della medesima Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento risulta opportuno non acquistare un numero eccessivo di confezioni di salviette igienizzanti per evitare che le salviette medesime si asciughino se non utilizzate;

**Dato atto** che per un primo utilizzo sono sufficienti n. 20 confezioni da 100 salviette l'una, onde evitare che una fornitura eccessiva renda poi inutilizzabile il prodotto nel lungo periodo;

**Considerato** che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la fornitura in argomento non è offerta dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

**Richiamato** l'art.1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni non sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore inferiore a € 5.000,00;

**Rilevato** che una delle ditte che fornisce tale prodotto, così come indicato dal Ministero dell'Interno, è la società CFS Prodotti Medicali S.r.l., con sede Livorno, Via Gian Battista Guarini n. 58, (P.IVA e C.F. 01883060491) la quale offre un bene che presenta le seguenti caratteristiche sanificanti:

- Battericida (incl. MRSA = stafilococco aureo meticillino resistente);
- Fungicida (C. albicans), levurocida;
- Inattivazione dei virus (virus dell'epatite B e C, HIV, virus turno, papova/polyoma e Vaccinia virus)

- Tempo di applicazione per l'abbattimento di batteri e funghi, nonché del virus dell'epatite B, HIV e epatite.

**Precisato** che:

- da un'attenta verifica sulle commesse effettuate fino ad oggi dal Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante, al fine del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non risultano ad oggi mai effettuati affidamenti a favore del citato operatore economico;
- per la finalità e peculiarità della fornitura in questione risulta quantomai opportuno, in questa prima fase, mantenersi in stretto raccordo con gli indirizzi ministeriali sopra richiamati, riservandosi all'esaurimento del presente acquisto di vagliare ulteriori soluzioni sempre nel rispetto della tutela della salute e sicurezza degli utenti e del rispetto del principio di rotazione dettato dal Codice degli Appalti;

**Visti:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *“stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 36 del citato Codice il quale stabilisce le modalità per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”*;

**Rilevato** che:

- in forza di quanto disposto dagli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il prezzo della fornitura offerta dal suddetto operatore economico, pari ad € 320,00 (escluso IVA 22%) oltre contributo spese di spedizione pari ad € 10,00 (escluso IVA 22%), risulta essere congruo in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato per prodotti simili e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità non rilevante in termini assoluti;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle linee guida ANAC n. 4 par. 4.2;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamato** l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 secondo cui "*....Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 .....*";

**Vista** la disponibilità finanziaria presente sul Cap.24467 per € 402,60 esercizio 2022;

**Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG Z173585B3F;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

**Verificata** la regolarità del DURC dell'impresa con validità fino al 24/05/2022;

**Dato atto** che, ai sensi della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato comunicato dalla Ditta il conto dedicato codice IBAN;

**Precisato** che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Commissario Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento, e che la medesima non incorre in

alcun conflitto di interesse nei confronti dell'oggetto dell'affidamento e dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

**Accertato** altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**Visti:**

- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 120/2020 riguardante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- il D.L. 77/2021 sulla "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- l'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 21 del 28/01/2020;

**DETERMINA**

1) **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) **di affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di salviette igienizzanti senza alcool per sanificare strumentazione portatile di pre-test alcolemico in dotazione alla Direzione Corpo di Polizia Municipale di Firenze, come meglio dettagliate nella parte narrativa, all'operatore CFS Prodotti Medicali S.r.l., con sede Livorno, Via Gian Battista Guarini n. 58, (P.IVA e C.F. 01883060491) - (codice beneficiario 69385) € 320,00 (IVA 22% esclusa) e € 10,00 (IVA 22% esclusa) di spese di spedizione;

3) **di impegnare** l'importo complessivo di € 402,60 (comprensivi di IVA 22%) a valere sul Cap. 24467, esercizio 2022;

4) **di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

5) **di precisare** che il contratto verrà sottoscritto a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio così come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

6) **di precisare altresì** che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Commissario Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento, e che la medesima non incorre in alcun conflitto di interesse nei confronti dell'oggetto dell'affidamento e dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016

7) **di disporre**, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

preventivo salviette.pdf - 528ebf0ae0975348a503fe3140c1de3cf3ccdc503680080869194fc64bea6c96

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Francesco Bandinelli**

**Elenco Movimenti**

<b>N°</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/ Accertamento</b>	<b>Sub Impegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1)	U	2022	24467		2022/3053		€ 402,60	69385 - CFS Prodotti Medicali S.r.l.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Il Responsabile Contabile**  
**Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.